



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Roma,

Ai Membri del Comitato di
Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-
2020
PROPRIE SEDI

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – Avvio della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 2/2016 – Modifica della sottomisura 17.1.

Con riferimento a quanto preannunciato nel corso della prima riunione del Comitato di sorveglianza del PSRN, tenutasi lo scorso 8 marzo, con la presente nota è avviata, ai sensi dell'art. 3.10 del regolamento di funzionamento dello stesso Comitato, la procedura di consultazione scritta n. 2/2016, concernente una proposta di modifica della sottomisura 17.1 del Programma.

I contenuti della modifica nonché le motivazioni che la giustificano sono riportati nel documento allegato che, rispetto a quello già presentato nella citata riunione dell'8 marzo, tiene conto delle osservazioni formulate dai membri del Comitato, rafforzandone le giustificazioni e introducendo adeguati elementi per la tutela della controllabilità degli interventi.

In considerazione dell'imminente pubblicazione dei bandi relativi alla sottomisura in oggetto e tenuto conto che l'argomento di cui trattasi è stato già posto all'attenzione dei membri del Comitato, ai sensi dell'art. 3.11 del regolamento interno del Comitato stesso, su tale documento i membri possono formulare le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della presente nota. Ove non pervengano pareri, il silenzio sarà considerato assenso, così come previsto dall'art. 3.10 del citato regolamento.

I pareri dovranno essere trasmessi ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

disr2@politicheagricole.it;

s.angeli@politicheagricole.it

Il parere dei membri del Comitato sarà tenuto in considerazione da parte di questa Autorità di gestione che, al termine della consultazione, informerà i componenti circa l'esito della stessa.

L'Autorità di Gestione
Giuseppe Cacopardi

Allegati

Proposta di modifica della sottomisura 17.1

**PSRN 2014-2020
PROPOSTA DI MODIFICA
SOTTOMISURA 17.1**

1. TIPO DI EMENDAMENTO:

Decisione di cui all'art. 11(b) del Reg. UE n. 1305/2013

2. EMENDAMENTO CHE MODIFICA LE INFORMAZIONI PREVISTE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

NO

3. EMENDAMENTO LEGATO AL TERZO SOTTO-PARAGRAFO DELL'ART. 4(2) DEL REG. UE N. 808/2014

NO

4. CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA - ART. 49(3) DEL REG UE N.1303/2013)

a. Data:

Consultazione effettuata attraverso procedura scritta, avviata in data XX marzo 2016 e conclusa in data XX aprile 2016

b. Opinione del comitato di sorveglianza:

Da acquisire

5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE: ART. 4(1) DEL REG. UE N. 808/2014

a. Titolo della modifica:

Modifica al paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" (sottomisura 17.1)

b. Ragioni e/o problemi attuativi che giustificano la modifica

Il contesto di riferimento

L'esperienza acquisita in Italia ed in altri Stati membri nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 ha messo in luce che una delle maggiori difficoltà riscontrate per l'implementazione delle misure di sviluppo rurale è legata alle difficoltà dei beneficiari (con particolare riferimento agli operatori agricoli) nel reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle operazioni, per le quali viene concesso un contributo pubblico da parte del FEASR.

Se a ciò si aggiungono le note difficoltà, specie per i piccoli operatori agricoli, di ottenere credito bancario, appare evidente che il contesto in cui operano le aziende agricole potrebbe rendere poco appetibile la misura nei confronti degli agricoltori che, per tali difficoltà, potrebbero essere indotti a non partecipare alla stessa mettendone a rischio il raggiungimento degli obiettivi.

Il sistema delle assicurazioni agricole agevolate in Italia

In Italia è ampiamente diffuso il sistema delle cosiddette "polizze collettive", attraverso il quale:

- 1) l'organismo collettivo (Consorzio di Difesa) stipula la polizza assicurativa convenzione con la compagnia di assicurazioni;
- 2) laddove associato al Consorzio, il singolo agricoltore può aderire alla polizza collettiva mediante la sottoscrizione di uno o più certificati di polizza;
- 3) sulla base delle disposizioni statutarie dei Consorzi di difesa, all'atto dell'adesione alla polizza collettiva sorge, in capo all'agricoltore, l'obbligo a sostenere i costi relativi alla copertura assicurativa e a pagare al Consorzio stesso le somme di cui al successivo punto 4);
- 4) in seguito all'adesione alla polizza collettiva, il Consorzio di difesa paga, su ordine e per conto dei singoli agricoltori beneficiari, il premio complessivo della convenzione riferita alla somma delle quote di premio afferenti ai singoli certificati, a fronte del quale la Compagnia assicurativa rilascia la quietanza di pagamento del premio complessivo, unitamente ad un elenco con le quote del premio pagato, riferite ai singoli certificati sottoscritti dagli associati, ovvero per i singoli agricoltori;
- 5) la quietanza, rilasciata dalla Compagnia assicurativa nei termini di cui sopra, è l'unico documento contabile tracciato e avente forza probatoria per dimostrare l'avvenuto pagamento alla stessa Compagnia dei certificati di polizza riferiti ai singoli agricoltori beneficiari.

Criticità attuative

Il sistema delle assicurazioni agricole, brevemente delineato in precedenza, garantisce una serie di vantaggi per il mercato delle assicurazioni agricole, tra cui:

- a. dal lato della domanda, rende possibile acquisire migliori condizioni contrattuali di polizza attraverso l'aggregazione di una adeguata massa critica di imprese agricole (micro o PMI) con effetti positivi sul mercato;
- b. dal lato dell'offerta, consente un incremento della mutualizzazione nelle coperture assicurative e permette una semplificazione delle procedure di riscossione in virtù della quietanza unica del premio collettivo che si rilascia all'organismo collettivo, senza compromettere la concorrenza fra le imprese di assicurazione, dato che la scelta ultima del soggetto assicurativo è rimessa agli agricoltori;
- c. concretizza una serie di semplificazioni burocratiche e gestionali facilitando i processi di controllo dei contributi pubblici, consentendo la realizzazione di sistemi informatizzati di gestione dei dati e l'incrocio fra le banche dati pubblica e privata, con effetti di trasparenza, tempestività ed efficienza nei controlli;

Con particolare riferimento a tale ultimo punto, il secondo capoverso del paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" prevede quanto segue:

In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza, e dalla prova del rimborso all'Organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente della quota del premio complessivo di propria pertinenza.

Tale disposizione prevede, in sostanza, che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il beneficiario fornisca prova preventiva del versamento, da lui stesso effettuato al Consorzio di difesa, della quota di premio pagamento da quest'ultimo alla compagnia assicuratrice. Ciò avverrebbe prima del pagamento allo stesso beneficiario del contributo pubblico (cfr. frase sottolineata). Tale procedura annullerebbe, di fatto, uno dei vantaggi principali che gli agricoltori avrebbero nell'associarsi tra di loro per stipulare polizze collettive. Chiedere in tale frangente una prova preventiva del versamento al Consorzio della propria quota, in aggiunta alla prova del pagamento del premio alla compagnia assicuratrice avrebbe, per le motivazioni riportate nei paragrafi precedenti, evidenti conseguenze nell'appetibilità della misura. Questo potrebbe portare ad una maggiore difficoltà nell'attuazione degli interventi e di fatto annullerebbe il vantaggio delle polizze in forma associata.

Soluzione proposta

Al fine di evitare che si prospettino le difficoltà sopra evidenziate, si propongono le seguenti modifiche al testo del programma.

Il secondo capoverso del paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" viene sostituito dai seguenti capoversi:

In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente all'elenco con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza per singolo agricoltore.

Il beneficiario si impegna a conservare, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere sottoposta a controllo ex post da parte dell'Organismo pagatore.

La durata dell'impegno sarà stabilita sul bando, tenendo conto dei tempi tecnici che saranno necessari all'Organismo pagatore per effettuare i controlli ex post.

Le modifiche proposte non avranno ripercussioni sotto il profilo della gestione finanziaria della misura poiché, in base a quanto già indicato in precedenza:

- 1) la quietanza del premio rilasciata dalla Compagnia assicuratrice viene comunque fornita dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di pagamento;
- 2) il costo del premio rimane in ogni caso in capo al beneficiario in virtù del rapporto obbligatorio intercorrente tra questi ed il Consorzio (rafforzato anche da specifiche

disposizioni legislative nazionali che prevedono la possibile iscrizione a ruolo dei crediti del Consorzio nei confronti degli agricoltori associati inadempimenti);

- 3) vengono ulteriormente scoraggiati eventuali comportamenti opportunistici da parte degli agricoltori attraverso il controllo ex post della documentazione attestante il pagamento del beneficiario nei confronti del proprio Consorzio di appartenenza.

c. Effetti attesi delle modifiche

Maggiori possibilità per i beneficiari di partecipare alla misura senza ricorrere ad indebitamento bancario, nonché più ampia semplificazione per i beneficiari finali e conseguente alleggerimento del carico amministrativo ad essi richiesto per la partecipazione alla misura.

d. Impatto sul cambio degli indicatori

Nessuno

e. Relazione con l'Accordo di Partenariato

Nessuna